

La polemica

Il paesaggio senza regole

di **Luigi De Falco**

I piani paesaggistici in Campania esistono grazie all'intervento sostitutivo stabilito con decreto del 1994 (firmato dal presidente Scalfaro) e l'impegno dei ministri Ronchey e Paolucci, e grazie all'unico piano approvato dalla Regione nel 1987 (Put della penisola sorrentina amalfitana). Da allora più nulla. Nel 2008, con il d lgs 63, lo Stato ha stabilito che entro due anni le Regioni avevano l'obbligo di redigere congiuntamente con le Soprintendenze i nuovi piani paesaggistici laddove non ci fossero, oppure adeguare quelli vigenti (così in Campania) alle nuove disposizioni che stabilivano di estenderli all'intero territorio regionale. Poche Regioni si sono attivate, pressoché tutte hanno stipulato accordi con le direzioni regionali del Mibac senza poi mai procedere, come mai si è proceduto pure in Campania. Nelle intese preliminari, il ministero aveva manifestato la propria volontà di confermare i piani da lui stesso redatti che interessano le sole aree assoggettate ai decreti cd "galassini". La cosa evidentemente non è mai andata a genio alla Regione che si ostina a darsi da fare attraverso norme "grimaldello" (sempre bacchettate dalla Corte Costituzionale) per derogare alle prescrizioni di quei piani che di fatto hanno salvaguardato (e continuano a farlo) quei territori. Appare evidente che l'atteggiamento di De Luca conferma in maniera cristallina che ancora la Regione non intende assumere le proprie responsabilità e rispettare le prerogative del ministero e dei suoi organi periferici.

Sarebbe senz'altro opportuno che il ministro decida di operare come già al tempo fece efficacemente, sostituendo le Regioni inadempienti non soltanto in Campania ed esercitasse il potere sostitutivo che la legge gli conferisce nel 2008 e che già dal 2010 avrebbe potuto (rectius: dovuto) esercitare. Intanto che sui territori si continua a operare nella illegittimità assoluta, ignorando che la salvaguardia dei valori del paesaggio espressa chiaramente in quei piani non può essere derogata da alcuna legge regionale. Non si può più confidare che della tutela debbano farsi carico, a delitto avvenuto, la Corte costituzionale e le Procure della Repubblica.